



TRIBUNALE DI NAPOLI
V Sezione civile

Il Giudice dell'Esecuzione
dr. Leonardo Pica

sciogliendo la riserva di cui al verbale del 21.4.2011;
preso atto dell'istanza depositata dall'esecutato, volta a sollecitare i poteri officiosi del g.e. in merito all'ammissibilità dell'azione esecutiva in mancanza di un titolo esecutivo ed a conseguire la declaratoria di estinzione (*rectius* di improcedibilità) della presente procedura;

esaminati gli atti della procedura instaurata dal curatore del fallimento della X in danno di Y giusta pignoramento immobiliare del 7.12.2006;
sentite le parti;

considerato che il titolo esecutivo azionato è costituito dalla sentenza n. 1678 del 17-25.5.2006 in virtù della quale la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza n. 313 del 28.12.2004-12.1.2005 con la quale il Tribunale di Napoli, in sede di azione revocatoria fallimentare, ha dichiarato inefficace ex art. 67 comma 1 n. 2 L.F., tra l'altro, la cessione di crediti (vantati dalla X nei confronti del comune di Maratea), risalente al 5.3.1997, effettuata dalla X in favore del Y e, per l'effetto, ha condannato Y a restituire al curatore le somme riscosse (prima e dopo il fallimento) dal comune di Maratea (rispettivamente € 113.620,52 ed € 41.316,56, oltre interessi di legge dalla data della notifica della domanda giudiziale);

rilevato che l'esecutato ha già proposto opposizione all'esecuzione (fondata sulla dedotta carenza di esecutorietà della sentenza azionata, in quanto trattasi di decisione resa in un giudizio di revocatoria fallimentare, avente, quindi, natura costitutiva, ritualmente impugnata con ricorso per Cassazione, la cui efficacia esecutiva sarebbe subordinata al passaggio in giudicato) e che la relativa istanza di sospensione dell'esecuzione è stata rigettata, giusta provvedimento confermato in sede di reclamo, sulla scorta della più recente giurisprudenza della S.C. (Cass. 10.11.2004, n. 21367; 3.9.2007 n. 18512), secondo cui sarebbe legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di ogni capo di sentenza avente natura condannatoria, anche nel caso di pronuncia di sentenza costitutiva (cfr. il provvedimento reso il 8-11.3.2008, confermato dal provvedimento collegiale del 19.3.2009);

considerato che, a prescindere dalla sorte della suddetta opposizione, l'esecutato ha ora sollecitato la definizione in rito della presente procedura, sull'assunto che siffatto orientamento sarebbe stato ribaltato dall'arresto delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, sia pure con riguardo alla esecutorietà ex art. 282 c.p.c. delle statuizioni di condanna contenute in una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso ex art. 2932 c.c. (avente anch'essa, pacificamente, natura costitutiva) (Cass. S.U. 22.2.2010 n. 4059);

considerato che, effettivamente, ad avviso della S.C. <<nell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita, l'esecutività provvisoria, ex art. 282 c.p.c., della sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., è limitata ai capi

della decisione che sono compatibili con la produzione dell'effetto costitutivo in un momento successivo, e non si estende a quelli che si collocano in rapporto di stretta sinallagmaticità con i capi costitutivi relativi alle modificazione giuridica sostanziale. Essa, pertanto, non può essere riconosciuta al capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né alla condanna implicita al rilascio dell'immobile in danno del promittente venditore, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del promissario acquirente destinatario della pronuncia>> (Cass. S.U. 22.2.2010 n. 4059);

considerato che, effettivamente, a seguito della suddetta pronuncia si è ritenuto, da parte di taluni giudici di merito, che il medesimo ragionamento possa essere svolto anche con riguardo alla azione revocatoria fallimentare, nel senso che <<se l'atto oggetto di revocatoria ex art. 67 LF è valido ed efficace sino a quando non sia divenuta irrevocabile la sentenza che lo revoca (lo dichiara inefficace rispetto alla massa), gli effetti di tale pronuncia costitutiva non possono anticiparsi ravvisando la provvisoria esecutività del capo della pronuncia che, per effetto della revoca, condanni il soggetto revocato a pagare alla procedura la somma di denaro che rappresenta il contenuto e valore dell'atto revocato. Diversamente opinando, o si anticiperebbero gli effetti della azione revocatoria di natura costitutiva ad un momento anteriore alla definitività della sentenza, oppure si verrebbe a smentire la natura costitutiva della pronuncia ex art. 67 LF; in sostanza, la condanna al pagamento della somma di denaro costituisce la conseguenza diretta, immediata ed imprescindibile della dichiarazione di inefficacia dell'atto nei confronti della massa dei creditori, dichiarazione che non ha efficacia esecutiva prima della definitività della sentenza che la contiene>> (così Trib. Cuneo 21.12.2010, in www.ilcaso.it);

considerato che detta ultima opinione non può condividersi, in quanto la S.C. non ha affatto escluso <<la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza costitutiva>>, ma ha solo inteso precisare che ciò è possibile <<a seconda del tipo di rapporto tra l'effetto accessivo condannatorio da anticipare e l'effetto costitutivo producibile solo con il giudicato>>;

considerato, invero, che, secondo la S.C., <<occorre differenziare le statuizioni condannatorie meramente dipendenti dal detto effetto costitutivo, dalle statuizioni che invece sono a tale effetto legate da un vero e proprio nesso sinallagmatico ponendosi come parte - talvolta "corrispettiva" - del nuovo rapporto oggetto della domanda costitutiva>>;

considerato che la S.C. ha espressamente affermato che la soluzione adottata <<non è riferita al tipo di sentenza costitutiva, ma alla sentenza pronunciata su contratto preliminare di compravendita>> e che <<nel caso di condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo della vendita, non è possibile riconoscere effetti esecutivi a tale condanna altrimenti si verrebbe a spezzare il nesso tra il trasferimento della proprietà derivante in virtù della pronuncia costitutiva ed il pagamento del prezzo della vendita>>;

considerato che la S.C. non ha inteso spingersi fino a sostenere che ogni volta che la domanda costitutiva dia luogo ad un nuovo rapporto, vuoi perché la sentenza costitutiva produce gli effetti di un contratto non concluso (come nell'azione ex art.

2932 cit.), vuoi perché conduce all'annullamento del contratto o alla risoluzione, alla rescissione o all'inefficacia di un rapporto (con il conseguente insorgere di obblighi restitutori), non sarebbe possibile dare esecuzione ai capi di condanna consequenziali, ma ha semmai solo precisato che ciò che rileva è che non vi sia un'alterazione del sinallagma contrattuale o, comunque, della reciprocità delle attribuzioni che conseguono alla decisione;

considerato, piuttosto, che la S.C. ha preso atto del fatto che, nel caso di preliminare di compravendita e di pronuncia ex art. 2932 cit., l'effetto traslativo della proprietà del bene è subordinato al pagamento del residuo prezzo, ed ha conseguentemente osservato che l'obbligo di pagamento in capo al promissario acquirente non può diventare attuale prima dell'irretrattabilità della pronuncia giudiziale, essendo tale pagamento la prestazione corrispettiva destinata ad attuare il sinallagma contrattuale; considerato, pertanto, che, proprio avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie sottoposta al suo esame, la S. C. ha sentito la necessità di segnalare che la sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 cit. non può, quindi, produrre, prima del passaggio in giudicato, proprio quegli effetti del contratto definitivo che è destinato a surrogare, in quanto non sarebbe possibile dare esecuzione ad obblighi che sul piano sostanziale non sono ancora sorti;

considerato, viceversa, che non è affatto vero non vi sia la possibilità di anticipare l'esecuzione delle statuizioni di condanna contenute nella sentenza costitutiva, tutte le volte in cui vi sia un rapporto di dipendenza tra capi costitutivi principali e capi di condanna consequenziali, come appunto nel caso di pronuncia emessa in seguito alla proposizione dell'azione revocatoria fallimentare;

considerato, infatti, che, in caso di accoglimento della revocatoria, all'inefficacia dell'atto impugnato consegue, da un lato, l'acquisizione all'attivo fallimentare del bene oggetto dell'atto revocato (ed ove tale oggetto sia un bene non determinato, quale ad esempio una somma di denaro, ciò comporta la necessità della condanna del terzo al pagamento del *tantundem*) e, dall'altro lato, il diritto del soccombente (che abbia restituito quanto ricevuto) di insinuarsi al passivo per il suo eventuale credito (cfr. l'art. 70 co. 2 L.F. novellato e l'art. 71 L.F. previgente);

considerato che l'acquisizione all'attivo fallimentare (del bene oggetto dell'atto revocato) non è in rapporto di corrispettività con l'ammissione al passivo (dell'eventuale credito del convenuto in revocatoria) e che, comunque, tale risultato è una conseguenza della declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato, ma non è certo una condizione di tale effetto (come nell'ipotesi di cui all'azione ex art. 2932 cit., laddove l'attore deve offrire la prestazione alla quale è tenuto, che piuttosto che oggetto di una pronuncia di condanna, costituisce la condizione dell'effetto traslativo della proprietà);

considerato, pertanto, che - come pure già ritenuto da parte della giurisprudenza di merito - la soluzione prescelta dalle Sezioni unite con riguardo all'esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre non appare invocabile in tema di pronuncia di condanna al pagamento dei corrispettivi degli atti oggetto di revocatoria (cfr. C. App. Torino 21.12.2010, in www.ilcaso.it);

ritenuto, pertanto, che, per le suddette ragioni, l'istanza dell'esecutato vada disattesa e che il delegato debba dar corso alle operazioni di vendita, (una volta divenuto definitivo il presente provvedimento);

P. Q. M.

rigetta la richiesta volta a conseguire la declaratoria di improcedibilità della procedura e dispone che il delegato dia corso alle operazioni di vendita (una volta divenuto definitivo il presente provvedimento).

Si comunichi.

Napoli, 4.5.2011

Il giudice dell'esecuzione
dr. Leonardo Pica

III CASO.it